

**RISPOSTA DI ENEL SPA AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

5 febbraio 2015

**RIFORMA DELLE TARIFFE DI RETE E DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA
DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER I CLIENTI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA**

**Opzioni di regolazione e prima analisi di impatto ai fini delle proposte in tema di bonus
sociale come previsto dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/2014**

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel condivide l'intervento dell'Autorità volto al **superamento della struttura progressiva della tariffa elettrica** che costituisce un elemento fondamentale per il raggiungimento degli **obiettivi di efficienza energetica** e di **semplificazione della bolletta per i clienti finali**. L'attuale struttura tariffaria caratterizzata da scaglioni di consumo con prezzi crescenti rappresenta, infatti, un forte ostacolo alla diffusione di tecnologie elettriche efficienti quali, ad esempio, la pompa di calore, la cucina ad induzione e l'auto elettrica che sono in grado di produrre significativi benefici in termini di risparmi di energia primaria e di abbattimento delle emissioni inquinanti.

Anche **sul fronte dell'equità, le tariffe domestiche in vigore presentano delle anomalie** in quanto agevolano i clienti non bisognosi con bassi livelli di consumo (ad esempio, single benestanti o coppie con redditi medio-alti) e penalizzano invece i clienti bisognosi, quali le famiglie numerose con consumi medio-alti.

Condividiamo inoltre la previsione di una tariffa di distribuzione espressa esclusivamente in quota potenza. Come evidenziato nello stesso documento di consultazione, questa riflette in maniera più adeguata i costi di rete; infatti gli oneri legati alla realizzazione, gestione e manutenzione della rete hanno natura di costi fissi (ossia commisurati alla potenza prelevabile e non all'energia) in quanto connessi all'esigenza di garantire la disponibilità della rete stessa, a prescindere dall'entità dei prelievi che si registrano sulla medesima.

È tuttavia necessario che la **nuova struttura tariffaria**, sia per quanto riguarda il periodo di gradualità che quello a regime, venga **definita con congruo anticipo** in modo da consentire agli operatori gli adeguamenti dei sistemi informativi e la definizione delle offerte commerciali, come meglio specificato di seguito.

Con riferimento alle opzioni di modifica della struttura tariffaria proposte a regime, riteniamo preferibile l'opzione T1 che prevede l'applicazione di una tariffa di distribuzione

espressa in quota potenza e oneri di sistema proporzionali all'energia prelevata e alla potenza impegnata.

Tale opzione, a differenza delle altre presentate nel documento per la consultazione, non prevede alcuna differenziazione degli oneri di sistema tra clienti residenti e clienti non residenti e presenta una serie di vantaggi per l'intero sistema.

La differenziazione delle tariffe sulla base della condizione di residenza anagrafica del cliente non è, a nostro avviso, giustificabile. Non necessariamente infatti costituisce una forma di agevolazione dei nuclei familiari effettivamente residenti ma, anzi, potrebbe stimolare comportamenti opportunistici di clienti che richiedono "residenze di comodo" solo per poter godere della riduzione tariffaria.

Anche il contenimento dell'incremento della spesa per i clienti residenti che l'Autorità intende ottenere attraverso l'applicazione delle opzioni T2 e T3 potrebbe rivelarsi del tutto transitoria. I clienti con forniture non residenti relative a seconde case, per le quali invece le suddette opzioni prevedono un forte incremento della spesa annua, potrebbero decidere di trasformare l'utenza da non residente a residente o richiedere una riduzione della potenza prelevabile determinando in tal modo un aumento delle tariffe pagate da tutti gli altri utenti.

L'eliminazione a regime della distinzione tra residenti e non residenti ridurrebbe notevolmente anche le complessità applicative e gestionali per gli operatori. Ricordiamo che oggi sono frequenti i casi di clienti che comunicano con ritardo di essere residenti, fornendo la relativa documentazione, obbligando gli operatori ad operazioni di rettifica retroattiva delle fatture.

Riteniamo che l'impatto sulla spesa dei clienti domestici potrebbe invece essere mitigato attraverso una rimodulazione del gettito degli oneri di sistema tra componente fissa (proporzionale alla potenza) e componente variabile (proporzionale ai prelievi), pari entrambe al 50% nell'opzione T1. Evidenziamo inoltre la necessità di eliminare la progressività anche in relazione alla componente della vendita DispBT, anch'essa caratterizzata dalla presenza di scaglioni.

Facciamo anche presente che affinché sia possibile conseguire pienamente gli obiettivi di semplificazione della bolletta è necessaria l'eliminazione degli scaglioni anche con riferimento alle accise. In tal senso si condivide che l'Autorità si faccia promotrice di tale proposta nei confronti del legislatore.

Cogliamo l'occasione per evidenziare la necessità di una riflessione relativamente alle tariffe relative alla ricarica elettrica sia pubblica che privata; in particolare andrebbe valutato nell'ambito del nuovo sistema quali sono le condizioni tariffarie tali da incentivare la diffusione della mobilità elettrica, tenendo in considerazione le diverse configurazioni possibili (ricarica pubblica, ricarica privata con unico punto di prelievo tra punto di ricarica e abitazione, ricarica privata con punto di prelievo distinto dall'abitazione).

Per quanto riguarda invece la fase di gradualità, considerate le tempistiche piuttosto ristrette, si potrebbe prevedere, per l'anno 2016, una struttura tariffaria semplice, con l'eliminazione della progressività sia per le tariffe di rete che per gli oneri di sistema e il mantenimento degli attuali gruppi D2 e D3. Qualora l'Autorità decidesse di mantenere gli scaglioni sugli oneri di sistema, in un'ottica di semplificazione e al fine di evitare interventi ulteriori sui sistemi informativi, sarebbe opportuno prevedere scaglioni analoghi a quelli attuali o al più una loro aggregazione.

La suddetta struttura tariffaria dovrebbe essere deliberata entro il prossimo mese di luglio. Relativamente ai valori potrebbe essere pubblicato un proforma di quale sarebbe stata la tariffa nel 2014 secondo questa nuova struttura.

Entro la fine del 2015 dovrebbe invece essere definita la struttura tariffaria per il 2017, possibilmente allineata a quella prevista a regime.

Per quanto riguarda **l'impegno di potenza**, riteniamo che la previsione di incentivi per spingere i clienti a modificare il proprio livello di potenza, anche attraverso l'introduzione di ulteriori livelli intermedi, potrebbe creare forti disagi nei clienti stessi considerato il loro basso livello di capacitazione.

I clienti potrebbero essere infatti erroneamente indotti a richiedere una riduzione di potenza senza essere del tutto consapevoli delle conseguenze che una scelta di questo tipo potrebbe comportare.

Qualora l'Autorità intenda comunque introdurre meccanismi per facilitare le modifiche di potenza evidenziamo quanto segue.

In merito alla richiesta dell'Autorità di rendere disponibile al cliente le informazioni relative alla potenza massima e al numero di interventi dell'interruttore nel periodo di fatturazione, si conferma la fattibilità precisando che:

- il dato della potenza massima nel periodo di fatturazione viene già acquisito dal sistema e sarebbe possibile renderlo disponibile al cliente tramite il portale di Enel Distribuzione. Va però precisato che l'informazione relativa alla massima potenza prelevata (su base quattoraria) nel mese potrebbe essere fuorviante. Tale dato rappresenta infatti la media calcolata su un intervallo di 15 minuti che non è tuttavia quella che rileva ai fini dell'intervento del limitatore¹.
- l'informazione relativa al numero di interventi dell'interruttore nel periodo di fatturazione non viene attualmente acquisita dal sistema, pur essendo disponibile sul contatore.

¹ Si consideri ad esempio il caso in cui la massima potenza prelevata su base quattoraria è 3 kW. Il cliente potrebbe essere spinto a ridurre il suo livello di potenza a 2,5 kW ritenendo di poter prelevare fino al 27% in più della potenza disponibile (quindi fino 3,4 kW). In realtà il cliente, secondo le attuali modalità di gestione della limitazione della potenza, potrebbe avere un prelievo medio compreso tra 2,8 e 3,4 kW solo per un periodo limitato di 180 minuti.

L'informazione relativa al numero interventi dell'interruttore nel periodo di fatturazione verrebbe acquisita solo da remoto e mediante le letture di ciclo, nel caso di letture non acquisite da remoto l'informazione del numero interventi dell'interruttore non verrebbe parimenti esposto sul portale di Enel Distribuzione. Tale rilevazione per ridurre tempi e costi di intervento verrebbe effettuata utilizzando lo spazio riservato all'acquisizione del registro potenza attiva T4, attualmente non utilizzato. Sono in corso di valutazione i tempi di adeguamento dei sistemi che saranno forniti non appena disponibili.

Occorre inoltre evidenziare che l'azzeramento totale del diritto fisso proposto nel documento per la consultazione, rischierebbe di non dare ai clienti un corretto segnale di prezzo e potrebbe comportare un incremento incontrollato delle operazioni richieste e quindi un conseguente aumento dei costi per il sistema.

Inoltre non sarebbe possibile con gli attuali sistemi tenere traccia delle variazioni di potenza richieste e degli eventuali rientri dei clienti nel livello di potenza originario per poter riconoscere l'agevolazione al cliente.

Pertanto si potrebbe prevedere, in alternativa a quanto proposto nel documento per la consultazione, una riduzione dei contributi in quota fissa per un periodo di tempo predefinito (ad esempio, due anni). Tale riduzione sarebbe applicabile alle sole richieste di variazione di potenza, mentre il livello dei contributi in quota fissa dovrebbe restare inalterato per tutte le altre operazioni commerciali.

Sarebbe chiaramente necessario compensare i minori ricavi delle imprese distributrici e delle società di vendita in maggior tutela attraverso un incremento delle tariffe.

Con riferimento invece alla proposta di non far pagare al cliente il contributo di allacciamento in caso di rientro nel livello di potenza contrattuale originario, evidenziamo che tale previsione è già presente nella regolazione attuale essendo il contributo di allacciamento corrisposto sulla base della potenza disponibile.

Con riferimento alle modalità di gestione della **limitazione di potenza** occorre - a nostro avviso - valutare con attenzione eventuali interventi di modifica delle stesse al fine di evitare di introdurre oneri eccessivi, sia di tipo economico che gestionale, e di creare confusione nel cliente.

Riteniamo, in particolare, che le due varianti all'opzione P2 proposte nel documento per la consultazione, introducano un peggioramento nelle attuali condizioni di prelievo della potenza per i clienti connessi alle reti di Enel Distribuzione.

L'adozione di una di queste proposte rischierebbe pertanto di creare importanti disagi per il cliente finale, così come accadde nel 2003 in occasione della sostituzione dei contatori elettromeccanici con quelli elettronici, oltre che inutili costi per il sistema.

Ricordiamo infatti che le attuali soglie di tolleranza dei contatori Enel erano state previste proprio per mantenere una continuità con quelle dei contatori elettromeccanici ed evitare interruzioni dei clienti.

L'adozione delle proposte dell'Autorità renderebbe necessaria una riprogrammazione di tutti i misuratori con un costo stimato di circa 40 milioni di euro che dovrebbe essere posto a carico della collettività e tempi di implementazione compresi tra i 9 e i 12 mesi.

Nel caso dell'opzione P2b, sarebbe necessaria una modifica del codice del contatore che implica, oltre alla riprogrammazione, la sostituzione di tutti i contatori elettronici non raggiungibili da remoto in quanto la modifica del software necessaria non sarebbe effettuabile in loco. Stimando una percentuale di contatori non raggiungibile da remoto è di circa il 3-4%, si avrebbe un ulteriore costo per il sistema di diverse decine di milioni di euro.

Alla luce di quanto sopra andrebbe - a nostro avviso – prevista una soluzione tale da consentire ad Enel Distribuzione di mantenere le attuali modalità di gestione della limitazione di potenza e minimizzare gli impatti per l'intero sistema elettrico.

Per quanto riguarda infine il tema della **tariffa sociale**, appare più equa l'ipotesi 2 ovvero quella che prevede la definizione di un'aliquota di risparmio differenziata per specifica categoria di cliente. Sarebbe in ogni caso opportuno che l'Autorità introducesse alcune semplificazioni al meccanismo del bonus sociale, esposte in Appendice, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S1. Si condivide l'identificazione dei principali elementi da considerare e sui quali intervenire? Quali altri elementi si riterrebbe utile evidenziare?

Si condivide.

S2. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito agli scenari futuri di evoluzione dei consumi elettrici domestici? Si dispone di elementi informativi ulteriori che inducano a ritenere necessaria una diversa valutazione degli scenari futuri?

Si condivide.

S3. Si ritiene che i benchmark proposti siano sufficientemente rappresentativi della maggior parte delle realtà domestiche italiane? Se no, quali modifiche o integrazioni si proporrebbero e per quali motivi?

Non si hanno osservazioni.

S4. In particolare, si ritiene utile introdurre anche uno o più benchmark relativo/i a clienti domestici dotati di impianto di generazione fotovoltaico?

Non si hanno osservazioni.

S5. Si ritiene che dovrebbero essere considerati ulteriori criteri di valutazione o ulteriori opzioni? Se sì, quali e per quali motivi?

Si rimanda alle Osservazioni generali.

S6. Si condividono le valutazioni delle diverse opzioni di tariffe a regime proposte? Se no, per quali motivi?

Si rimanda alle Osservazioni generali.

S7. Si condividono le considerazioni sul percorso di gradualità da impostare per la transizione alle nuove strutture tariffarie a regime? Se no, per quali motivi?

Si rimanda alle Osservazioni generali.

S8. Si ritiene che sussistano ulteriori leve per la gradualità disponibili all'Autorità? Indicare quali e come possono essere utilizzate.

Si rimanda alle Osservazioni generali.

S9. Si ritiene che dovrebbero essere considerati ulteriori criteri di valutazione o ulteriori opzioni? Se sì, quali e per quali motivi?

Si rimanda alle Osservazioni generali.

S10. Si condividono le valutazioni delle tre opzioni relative alla potenza? Se no, per quali motivi?

Si rimanda alle Osservazioni generali.

S11. Gli operatori di misura sono invitati a fornire elementi quantitativi in termini di tempi e costi relativi alle diverse opzioni presentate o a ulteriori opzioni suggerite.

Si rimanda alle Osservazioni generali.

S12. Si ritiene che vi siano elementi che non sono stati adeguatamente valutati, o che sia possibile formulare ulteriori ipotesi di intervento in relazione all'impatto della riforma tariffaria per i clienti in disagio economico?

Si rimanda alle Osservazioni generali.

S13. Si ritiene che, ai fini del calcolo del bonus, siano presenti le condizioni per introdurre un ulteriore categoria di numerosità che si riferisca al benchmark A (famiglia monocomponente a cui associare un consumo di 1.500 kWh/anno)?

Si ritiene che possa essere introdotta una ulteriore categoria di numerosità per il benchmark A. Sarà chiaramente necessario prevedere un congruo lasso di tempo per consentire agli operatori la modifica dei sistemi.

Appendice – Proposte di semplificazione sulla tariffa sociale

Al fine di migliorare l'efficienza nella gestione del processo, sarebbe necessario introdurre forti semplificazioni al meccanismo di gestione del bonus sociale.

In particolare, occorrerebbe:

- **rimuovere il requisito della residenza** tra quelli previsti ai fini dell'ottenimento del bonus. La verifica in merito al possesso del requisito della residenza effettuata dall'impresa distributrice rappresenta una delle maggiori cause di rigetto delle domande ed impedisce l'erogazione del bonus pur essendo il cliente effettivamente disagiato. In luogo di tale requisito potrebbe essere comunque mantenuta la previsione secondo cui può essere erogato un solo bonus per utenza.
- **introdurre nuove modalità di esecuzione dei controlli sul codice fiscale**, in occasione della determina di prossima pubblicazione sulle verifiche di competenza dei distributori prevista nella delibera 402/2013/R/com. Ciò potrebbe avvenire verificando la coincidenza delle prime 8 cifre del codice fiscale della domanda di bonus con le prime 8 cifre del codice fiscale presente negli archivi del distributore, dove tali cifre rappresentano nome, cognome e data di nascita. Tale modalità di controllo assicurerebbe la corretta individuazione del beneficiario e limiterebbe gli scarti dovuti a modifiche o errori nelle altre cifre del codice fiscale.
- **svincolare l'erogazione del bonus sociale dalla fattura di trasporto** emessa dall'impresa distributrice, che resterebbe comunque il soggetto responsabile dell'erogazione nei confronti dei venditori. Ciò consentirebbe di superare la criticità legata al recupero retroattivo che, allo stato attuale, è realizzabile soltanto attraverso una complessa procedura manuale non percorribile considerati i volumi di richieste gestite

- **prevedere il pagamento della componente As da parte di tutti gli utenti del settore elettrico, compresi i clienti cin bonus sociale** per i quali l'effetto economico potrebbe essere compensato da un ulteriore incremento del livello del bonus. Ciò semplificherebbe notevolmente le modalità di gestione di questa tipologia di clienti.